

## REGOLAMENTO (CE) N. 2426/2000 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco stabilito secondo i criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tale elenco è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/2000 <sup>(4)</sup>.
- (2) Le autorità argentine hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di un nuovo organismo di controllo e di

certificazione, conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 94/92.

- (3) Le autorità argentine hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie e le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 da parte del nuovo organismo di controllo e di certificazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO

Il punto 3 del testo relativo all'Argentina è sostituito dal seguente:

- «3. Organismi di controllo:
- Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)
  - Organización Internacional Agropecuaria (OIA)
  - Letis SA»

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 62.